TRIBUNALE DI ORISTANO - sezione Lavoro www.tribunale.oristano.it



# REPUBBLICA ITALIANA Tribunale di Oristano Sezione Lavoro

#### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica in funzione di Giudice del Lavoro

ha pronunciato la seguente

# SENTENZA

nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 303/2021 del Ruolo Generale Lavoro Previdenza Assistenza

#### PROMOSSA DA

rappresentato e difeso dall'avv. per procura alle liti ricorso introduttivo del giudizio, elettivamente domiciliato in allegata telematicamente al

**RICORRENTE** 

#### **CONTRO**

rappresentato e difeso dall'avv. DEDONI ANDREA per procura alle liti allegata telematicamente alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in VIA TOLA 21 09128 CAGLIARI;

RESISTENTE

1

**OGGETTO:** Opposizione a decreto ingiuntivo

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO** 

Firmato Da: CARBONI SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d04f22c3d029296baa73a772bbcb279

Con ricorso depositato in data 20/05/2021, notificato nei termini di legge, evocava in giudizio proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 174 nel 2020, depositato in data 19 novembre 2020 e notificato il successivo 12 aprile 2021, con il quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento della somma complessiva di euro 10,377,70, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di differenze retributive derivanti dal rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 21 luglio 2004 al 17 settembre 2014.

La somma in oggetto è composta dal trattamento di fine rapporto, pari a euro 6.566,80, e all'indennità per ferie e permessi non goduti, pari a euro 3.810,90.

L'opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Oristano, atteso che la ditta era cessato in data 31 dicembre 2014, e cancellata in data 20 febbraio 2015, e, poiché il ricorso monitorio era stato proposto oltre il termine di sei mesi previsto dall'articolo 413 CPC, giudice dal lavoro competente era quello presso il tribunale di Cagliari, essendo l'opponente residente in Arbus.

Invocava l'intervenuta prescrizione del trattamento di fine rapporto, essendo il termine quinquennale spirato il 16 settembre 2019, senza atti interruttivi della prescrizione, e negando l'effetto interruttivo dei messaggi WhatsApp e delle registrazioni telefoniche invocati dall'opposto.

Per quanto riguarda i crediti per ferie e permessi non goduti, l'importo dovuto, secondo l'opponente, era in realtà pari a euro 2.019,30, anziché i 3.810,90 pretesi dall'opposto, e tale pagamento è stato effettuato mediante bonifico in data 23 novembre 2020.

Concludeva perché venisse dichiarata l'incompetenza territoriale del Giudice del Lavoro presso il tribunale di Oristano, e nel merito perché venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione della sua esecuzione provvisoria.

Con memoria difensiva depositata in data 14 settembre 2021 costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversa.

Eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto già introdotta con ricorso depositato in data 20 aprile 2021, iscritto al n. 225 del 2021 RG, dichiarato estinto con ordinanza del 18 maggio 2021.

Ad avviso dell'opposto, l'ordinanza di estinzione avrebbe determinato il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, con conseguente inammissibilità dell'opposizione introdotta nell'odierno giudizio.

In ordine all'eccezione di incompetenza territoriale, invocava l'orientamento della cassazione secondo il quale il criterio del luogo dove il rapporto di lavoro era sorto aveva



Sentenza n. 232/2022 pubbl. il 26/10/2022

RG n. 303/2021

TRIBUNALE DI ORISTANO - sezione Lavoro www.tribunale.oristano.it

carattere permanente, anche in caso di controversia introdotta sei mesi dopo la cessazione dell'azienda.

Nel merito contestava la censura di prescrizione, osservando che sulla base dei messaggi WhatsApp documentati in atti, l'opposto avrebbe riconosciuto il credito per TFR.

Per quanto riquarda i crediti per permessi e ferie non godute, l'opposto contestava che la prescrizione decennale degli stessi decorresse in costanza di rapporto di lavoro, richiamando un orientamento giurisprudenziale che individuava la decorrenza della prescrizione nella data di cessazione del rapporto di lavoro.

Contestava la quantificazione della indennità per permessi e ferie non godute, osservando che la stessa si fondava su un foglio paga frutto di elaborazione dello stesso opponente (documento 6 ricorso), senza tuttavia produrre i fogli paga da cui desumere i saldi ferie e i permessi indicati nel documento in oggetto.

Per contro, la quantificazione dell'indennità era stata effettuata, in fase monitoria, sulla base di tutti i prospetti paga, mediante conteggi effettuati da un consulente del lavoro.

La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.

All'udienza del 26/10/2022, all'esito della discussione della causa, il Tribunale pronunciava la presente sentenza, contestualmente motivata, che veniva immediatamente depositata in via telematica.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione deve essere rigettata in quanto infondata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, per le seguenti ragioni.

In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso in opposizione proposto nell'odierno giudizio, formulata dall'opposto in considerazione del fatto che il precedente giudizio di opposizione, iscritto al n. 225/2021 RG, era stato dichiarato estinto con ordinanza del 18 maggio 2021; come infatti chiarito nel provvedimento, l'estinzione era stata disposta a seguito della nullità del ricorso derivante dalla sua introduzione senza il rispetto delle regole tecniche del processo telematico, e in particolare mediante la scansione di un atto cartaceo, anziché l'utilizzo di un atto digitale nativo; si tratta, infatti, di un semplice vizio di forma dell'atto processuale, privo di conseguenza di natura sostanziale e processuale a condizione che il vizio venisse emendato, come avvenuto nel caso di specie, entro il termine decadenziale previsto dalla legge per il compimento dell'atto; e poiché l'odierno ricorso è stato proposto entro il termine di 40 giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo, nelle forme processuali corrette,

Sentenza n. 232/2022 pubbl. il 26/10/2022

RG n. 303/2021

TRIBUNALE DI ORISTANO - sezione Lavoro www.tribunale.oristano.it

nessuna decadenza o preclusione può essere derivata dalla pronuncia di estinzione, per vizi puramente formali, della causa iscritta al n. 225/2021.

Giova chiarire che nella stessa ordinanza del 18 maggio 2021 il Giudice esortava l'opponente a rinnovare l'atto nelle forme corrette, cosa che, come già osservato, è avvenuta entro i termini di legge, facendo così salvo il termine per proporre opposizione.

Deve essere inoltre disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice del Lavoro dell'intestato ufficio, per essere stato il ricorso monitorio, e successivamente l'odierno giudizio, incardinato davanti al Tribunale di Oristano dopo il decorso del termine di sei mesi dalla cessazione della ditta condotta dall'opposto, come previsto dall'articolo 413 CPC. La giurisprudenza richiamata, condivisibilmente, dall'opposto, ha infatti chiarito che Nelle controversie di lavoro, al fine della determinazione della competenza territoriale ex art. 413 cod. proc. civ., il criterio del luogo della azienda o della dipendenza cui è addetto il lavoratore ha carattere temporaneo nel senso che, in caso di cessazione o di trasferimento dell'azienda o della dipendenza, detto criterio opera a condizione che la domanda venga proposta entro i successivi sei mesi, mentre ha carattere duraturo il concorrente criterio del luogo in cui il rapporto è sorto, con la conseguenza che, decorso tale semestre, la domanda va necessariamente proposta davanti al giudice individuabile attraverso quest'ultimo criterio, la cui perdurante operatività preclude il ricorso ai criteri dei fori generali di cui all'art. 18 cod. proc. civ., previsto dall'art. 413, quarto comma soltanto in via sussidiaria (Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 8 ottobre 2020 n. 21648).

Poiché nel caso di specie è pacifico che il rapporto di lavoro sia sorto in Oristano, la competenza territoriale appare correttamente radicata.

Nel merito l'opposizione deve essere rigettata per le seguenti ragioni.

Per quanto riquarda il credito per trattamento di fine rapporto, ritiene questo giudice che i messaggi scambiati tra le parti mediante l'applicazione WhatsApp non possano che essere interpretati, stante il loro tenore inequivoco, nel senso del riconoscimento del debito per TFR da parte dell'opponente, con rinuncia implicita alla prescrizione:

"Ciao stavo correndo e non avevo il tel. Ho visto ora la chiamata. Come ben sai eravamo chiusi per mesi. Cmq il tuo assegno è pronto".

"Quando posso venire a prenderlo? Però la mia ansia più grande è che il faccia la stessa fine del tfr ossia giusto qualche acconto e che ormai penso di aver perso. Si ricordi che ho una famiglia..";

"Sicuramente in settimana. Ti chiamo io. Non dubitare. Ciao"

Sentenza n. 232/2022 pubbl. il 26/10/2022 RG n. 303/2021

TRIBUNALE DI ORISTANO - sezio www.tribunale.oristano.it

Le giustificazioni fornite dall'opponente non appaiono condivisibili nel negare il chiaro significato dei messaggi sopra riportati, nei quali l'opponente, nel corso del 2020, riconosce il credito dell'opposto a titolo di trattamento di fine rapporto, rinunciando così ad invocarne

l'estinzione per prescrizione.

Parimenti infondate sono le doglianze dell'opponente in merito alla quantificazione

dell'indennità per permessi e ferie non godute.

Come condivisibilmente eccepito dall'opposto, il termine di decorrenza della prescrizione

decennale non può che decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro, sulla base dei principi

dettati dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 66 del 2003, e dalla giurisprudenza invocata

dall'opposto a conferma di tale tesi (si veda, tra le tante, la sentenza della Corte di

Cassazione, sezione Lavoro, n. 3021 del 10 febbraio 2020). Risulta pertanto evidente che

nessuna prescrizione è maturata.

Per quanto riquarda la quantificazione dell'indennità in questione, devono essere

condivise le difese dell'opposto in merito al ridotto valore probatorio del foglio paga invocato

dall'opponente, in quanto non supportato dalla documentazione confermante l'entità delle ferie

e dei permessi non goduti dall'opposto; per contro, la quantificazione del credito effettuata nel

procedimento monitorio si è basata sui prospetti paga rilasciati dall'opponente nel corso del

rapporto di lavoro, dai quali può evincersi di quanti giorni di ferie e di quanti permessi ha

effettivamente usufruito il con conseguente correttezza del credito azionato mediante

ricorso per ingiunzione.

Il bonifico invocato dall'opponente reca una generica causale di "pagamento competenze

arretrate", da cui non può desumersi l'imputabilità di tale pagamento allo specifico credito in

esame.

Il ricorso viene pertanto respinto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.

L'opponente viene infine condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate ai

sensi dell'articolo 13, comma 6°, della legge 31 dicembre 2012 n° 247, degli articoli 1, 4 e 28

del Decreto ministeriale 10 marzo 2014 n° 55 e delle tabelle ad esso allegate, nei seguenti

termini:

valore controversia: euro 10,377,70

scaglione di riferimento: da euro 5.200,01 a 26.000 (causa di lavoro)

a) onorari per la fase di studio:

euro 1.100

b) onorari per la fase introduttiva:

500 euro

5

Firmato Da: CARBONI SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d04f22c3d029296baa73a772bbcb279

Sentenza n. 232/2022 pubbl. il 26/10/2022 RG n. 303/2021

TRIBUNALE DI ORISTANO – sezione Lavoro www.tribunale.oristano.it

c) onorari per la fase istruttoria: euro 700
d) onorari per la fase decisoria: euro 1.200
TOTALE euro 3.500

oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.

### **PER QUESTI MOTIVI**

Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica in funzione di Giudice del lavoro, visto l'art. 429 CPC:

- > rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- > condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali, che liquida, nei termini precisati in motivazione, in euro 3.500 per onorari, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.

Così deciso in Oristano, addì 26/10/2022

Il Giudice dott. Salvatore Carboni

6

